



CORSO AGGIORNAMENTO FER 16 ORE

Area Impianti

Qualifiche impiantista F.E.R.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (G.U. n. 71 del 28 marzo 2011)

Entrata in vigore 23/03/2011 (Ultimo aggiornamento pubblicato il 11/12/2021)

Qualifica professionale necessaria per:

ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI

CALDAIE, CAMINETTI E STUFE A BIOMASSA

SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI E TERMICI SUGLI EDIFICI

SISTEMI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA E POMPE DI CALORE

Qualifiche impiantista F.E.R.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28

(modificato con ED.LGs 8/11/2011 n.199 Art.47)

Sistemi di qualificazione degli installatori Art. 15

Abilitazione è conseguita **AUTOMATICAMENTE**

con Lettere a), a-bis), b) o d) articolo 4 comma 1 DM 37/2008

IN SINTESI

a) e a-bis) corrisponde a coloro che hanno ottenuto la qualifica **tramite LAUREA**

b) si riferisce ai **DIPLOMATI** con scuola secondaria superiore e periodo di inserimento

d) si riferisce a coloro che hanno ottenuto le abilitazioni grazie all'esperienza lavorativa come **OPERAIO SPECIALIZZATO**

Qualifiche impiantista F.E.R.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28

(modificato con ED.LGs 8/11/2011 n.199 Art.47)

Sistemi di qualificazione degli installatori Art. 15

Abilitazione è conseguita **TRAMITE PERIODO DI FORMAZIONE**
con Lettere c) articolo 4 comma 1 DM 37/2008.


IN SINTESI

c) corrisponde ai soggetti in possesso di **TITOLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**
con periodo di formazione alle dirette dipendenze di una impresa del settore .

Qualifiche impiantista F.E.R.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE (Conferenza della Regioni)



Schema del corso

20 ore per il modulo comune e 60 ore per i moduli specifici di cui almeno 20 di pratica

Qualifiche impiantista F.E.R.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28 (comma 1 lett. f. dell' allegato 4)

Obbligo di aggiornamento ogni 3 anni (spettanza regionale)

A decorrere dall'agosto 2013 (prorogata al 31 dicembre 2016) o dalla data in cui si è ottenuta la qualifica e deve avvenire attraverso la partecipazione a attività formative della **durata minima di 16 ore**

Per chi si è qualificato successivamente al 31/12/2016 in visura trova indicato:

preposto alla gestione tecnica ai sensi d.m. 37/2008

Data nomina

REQUISITI IMPIANTI FER (FONTI ENERGIE RINNOVABILI) SOGGETTI A OBBLIGO DI
AGGIORNAMENTO TRIENNALE AI SENSI DEL D.LGS 28/2011 E DGR 18-1540/2015

responsabile tecnico per l'esercizio delle attività di cui alla lettera C, D, E, G

Limitatamente a lettera c limitata

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Qualifiche impiantista F.E.R.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28

Con PROTOCOLLO 0041563/U DEL 17/11/2020 16:30:30 CCIAA Cuneo alla Direzione settore Formazione Professionale Regione Piemonte

Nessuna limitazione alle abilitazioni professionali cuneesi in periodo di pandemia

La Camera di Commercio di Cuneo non procederà più a limitare le abilitazioni professionali delle imprese interessate .

NB Alla norma sarà assicurata piena attuazione nell'ipotesi in cui in futuro detti corsi dovessero essere attivati

Qualifiche impiantista F.E.R.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28

Pubblicità abilitazione FER in visura Camerale

Testo della GU Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26 che recita:

Art. 32 -quater (Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori) . —

1. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

“7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”».

AD OGGI IN ATTESA DI PONUNCIAMENTO DI UNIONCAMERE A SEGUITO DI APPROVAZIONE MISE

Qualifiche impiantista F.E.R.

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 (In vigore dal 27 marzo 2008.)

Si applica agli impianti **posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze**. Se l'impianto é connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Gli impianti di cui al comma 1 del citato DM sono classificati come segue:

- a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) Impianti di protezione antincendio.

Qualifiche impiantista F.E.R.

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 (In vigore dal 27 marzo 2008.)

Impianti di cui alla **lettera A)** dell'art. 2 del D.M. 37/2008:

1. tutti gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica. Sono inclusi negli impianti elettrici anche quelli posti all'esterno dell'edificio a condizione che siano collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici stessi.
2. gli impianti luminosi pubblicitari e le insegne luminose qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.
3. 4. gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere agli impianti di "autoproduzione" di energia elettrica.
5. gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
6. i sistemi di protezione contro le sovratensioni.

L'installazione di impianti fotovoltaici è attività prevista dalla lettera A)

SIA PIENA CHE LIMITATA ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'
(Circolare MISE 3717 del 13/03/19)

Qualifiche impiantista

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 (In vigore dal 27 marzo 2008.)

Impianti di cui alla **lettera B)** dell'art. 2 del D.M. 37/2008:

1. gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici, intesi quali componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa, purché alimentate con tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.
2. gli impianti di sicurezza (antifurto o antintrusione) ad installazione fissa, purché alimentati con tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.
3. gli impianti di "domotica" domestica ad installazione fissa
4. le connessioni fisiche (internet negli edifici) dei sistemi di comunicazione elettronica
e telematica, come le reti LAN ed internet.

SIA PIENA CHE LIMITATA

Da pareri MISE rientra:

-L'installazione di impianti elettrostatici per allontanamento volatili

Non rientra: impresa di assemblaggio di quadri elettrici trattandosi di attività (pre-impiantistica) di produzione di beni

Qualifiche impiantista F.E.R.

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 (In vigore dal 27 marzo 2008.)

Impianti di cui alla **lettera C)** dell'art. 2 del D.M. 37/2008

Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;

Definizione di "impianto termico" dettata dal D.Lgs. 192/2005.

"l'impianto tecnologico destinato alla regolazione della temperatura degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o destinato alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo".

SIA PIENA CHE LIMITATA (esempio alle varie tipologie di impianto tranne la refrigerazione)

Qualifiche impiantista F.E.R.

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 (In vigore dal 27 marzo 2008.)

Alcuni chiarimenti:

L'installazione di camini e stufe rientrano nella definizione e di «Impianto termico per riscaldamento formato dal generatore di calore, condotto per lo smaltimento fumi, un sistema di e aerazione/ventilazione e di distribuzione calore.

mentre... la mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino) non rientra nell'ambito di applicazione del d.m. 37/2008 e può dunque essere intrapresa liberamente, non richiedendo abilitazione alcuna.

I pannelli solari termici rientrano nell'ambito di applicazione del DM 37/08, con lettera C) limitata agli impianti di riscaldamento e alla lettera D) per il relativo impianto idraulico.

E sono attività previste dalla lettera C) anche:

- gli impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie, che si svolgono all'interno degli edifici (esempio: impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere, banchi e celle frigorifere, refrigerazione di serbatoi per la vinificazione)
- gli impianti di condizionamento mediante sistema "split"

Qualifiche impiantista F.E.R.

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 (In vigore dal 27 marzo 2008.)

Il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno precisare che l'eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere, indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. **“È evidente quindi, per semplificare, che un'impresa installatrice di un impianto idraulico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell'abilitazione di cui alla lettera a) dell'art.1 della legge 46/90, qualora si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico già esistente”.**

L'attività di installazione dei **contabilizzatori di calore** e delle connesse valvole termostatiche (meccanismi di termoregolazione che vengono installati in ogni termosifone in presenza di contabilizzatori) deve considerarsi rientrante nell'attività di installazione dell'impianto di riscaldamento.

Quindi di esclusivo appannaggio della lettera c).

Qualifiche impiantista F.E.R.

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 (In vigore dal 27 marzo 2008.)

Impianti di cui alla **lettera D)** dell'art. 2 del D.M. 37/2008:

Tali impianti sono costituiti da tubazioni e dispositivi per l'allacciamento all'acquedotto ed il collegamento alla rete fognaria o agli altri sistemi di smaltimento nonché per la distribuzione di acqua potabile e di acqua calda all'interno dell'edificio. La norma include sia impianti idrici adibiti al consumo umano che di distribuzione nell'ambito di processi produttivi.

Gli impianti di depurazione o trattamento domestico dell'acqua rientrano nell'ambito di applicazione della norma se la loro installazione modifica l'impianto di distribuzione dell'acqua potabile.

Rientrano nell'ambito degli impianti idrici anche gli impianti di alimentazione delle piscine e gli impianti di irrigazione fissi purché collegati con il punto di consegna posto a servizio dell'edificio.

Qualifiche impiantista F.E.R.

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 (In vigore dal 27 marzo 2008.)

Impianti di cui alla **lettera E)** dell'art. 2 del D.M. 37/2008:

impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

Per entrambi le lettere **D)** ed **E)** è possibile solo un'ABILITAZIONE PIENA (idem con le opere di evacuazione)

Es. per l'attività di installazione di "impianti connessi a piscine" il Mi.S.E. ha precisato che in presenza dei requisiti professionale, l'abilitazione deve essere attribuita per l'intera lettera d) poiché l'abilitazione alla "lettera d) limitata ai soli impianti connessi all'installazione di piscine", non è prevista.

Qualifiche impiantista

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 (In vigore dal 27 marzo 2008.)

Impianti di cui alla **lettera F)** dell'art. 2 del D.M. 37/2008:

L'installazione di nuovi ascensori e montacarichi è regolamentata anche dal DPR 162/99, che in relazione alle attività di manutenzione prevede un'abilitazione la cui certificazione è rilasciata dalla Prefettura.

Quindi, stante la formulazione dell'art. 1, comma 3 (“gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti In attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati per tali aspetti dalle disposizioni del presente decreto”), secondo l'art. 10, comma 3, del DM 37/08 la manutenzione dell'ascensore e del montacarichi è regolamentata dal DPR 162/99 e altre disposizioni specifiche.

Qualifiche impiantista

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 (In vigore dal 27 marzo 2008.)

Impianti di cui alla **lettera G)** dell'art. 2 del D.M. 37/2008

Impianti di protezione Antincendio:

- gli impianti di alimentazione di idranti;
- gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale;
- gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.

SOLO PIENA MAI LIMITATA

Non può essere attribuita limitatamente ad alcune tipologie di impianto quindi l'abilitazione deve essere solo piena, che riguardi cioè tutti gli impianti antincendio.

Esempi:

attività di installazione tubazione per trasporto acqua fino alla cassetta con idrante rientra nel settore di cui alla lettera g) (quindi non alla lettera d) e non è limitabile dal complesso della lettera g)

Qualifiche impiantista

Manutenzione ordinaria Impianti Antincendio

Il DM 1/09/21 (G.U. 230 del 25/09/2021), che entra in vigore il 25/09/2022, stabilisce i criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

In particolare, il decreto prescrive che le suddette **attività di controllo e manutenzione siano eseguite soltanto da tecnici manutentori qualificati** per i quali individua le relative modalità di qualificazione.

Secondo la circolare di Primi Chiarimenti del Min. Interno Dipartimento VVFF al DM 1° settembre 2021 *“Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008.”*

Qualifiche impiantista

Manutenzione ordinaria Impianti Antincendio

Rimane il fatto che l'impiantista continua a svolgere attività di manutenzione ordinaria nell'ambito del contratto.

Si legge inoltre che « *i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da **almeno 3 anni** sono esonerati dall'obbligo di frequenza del corso e possono richiedere di essere sottoposti **direttamente alla valutazione***»

*«i candidati ricadenti nel CASO 2 sono sottoposti al solo esame finale, nell'ambito del quale la commissione esaminatrice porrà particolare attenzione, ai fini della valutazione, al **curriculum e alle esperienze già svolte**»*

Attività ricadenti nell'ambito dell'applicazione e dei corsi sono :

Estintori - Reti di idranti - Impianti sprinkler – rivelazione allarme incendio (IRAI) – Sistemi allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC) – Sistemi di evacuazione fumo e calore- Sistemi a pressione differenziale – sistemi a schiuma – Sistemi spray ad acqua – sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) – Sistema estinguente ad aerosol condensato – Sistemi a riduzione di ossigeno – Porte e finestre apribili resistenti al fuoco – Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso.

Qualifiche impiantista FER

Abilitazioni installazione e Manutenzione Impianti contenenti F-gas

Per installazione si intende l'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio.

D.P.R.43/2012

- Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale (art. 7 del D.P.R. n. 146/2018)
- Imprese soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale (art. 8 del D.P.R. n. 146/2018).

Qualifiche impiantista FER

Abilitazioni installazione e Manutenzione Impianti contenenti F-gas

D.P.R. n.146 del 16 novembre2018

- disciplinare il **registro telematico nazionale** delle persone e delle imprese certificate
- disciplinare la costituzione e la gestione di una **banca dati** per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.

L'articolo **15 del D.P.R conferma l'obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate** (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012)

.

Qualifiche impiantista FER

Abilitazioni installazione e Manutenzione Impianti contenenti F-gas

Apparecchiature: I dati vanno comunicati a seguito di interventi di installazione, controllo, riparazione, manutenzione e smantellamento svolte su

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici;

<https://www.fgas.it/>

Qualifiche impiantista FER

Abilitazioni installazione e Manutenzione Impianti contenenti F-gas

Il Mi.S.E. ha specificato che per l'attività di "costruzione, riparazione e manutenzione di celle frigorifere e banchi frigo", trattandosi di "attività sugli impianti" (intesi come macchinari atti alla refrigerazione) e non di "attività di installazione impianti (di refrigerazione)", non sussisterebbero i presupposti per poterla considerare rientrante nel campo di applicazione del d.m. 37/2008.

Con successivo parere il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno chiarire meglio il concetto sopraesposto, anche al fine di evitare erronee interpretazioni, riferendo che qualora l'attività oggetto di analisi si riferisse alle operazioni che precedono l'installazione degli impianti in discorso, ovverosia la costruzione delle celle/banchi frigo (cioè la fase produttiva dei medesimi) e gli eventuali, ancorché improbabili, interventi manutentivi o di riparazione attivati sugli stessi, sempreché comunque inerenti il processo produttivo e non afferenti cioè agli impianti già installati presso terzi dall'impresa installatrice, la stessa non debba considerarsi rientrante nel d.m. 37/2008.

Qualifiche impiantista FER

Abilitazioni installazione e Manutenzione Impianti contenenti F-gas

Al contrario, quindi

qualora le operazioni poste in essere si riferissero all'attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione presso edifici civili e non, le stesse debbano considerarsi pienamente rientranti nel campo di applicazione del d.m. 37/2008.

Ne consegue che la relativa attività possa essere svolta unicamente dalle imprese specificatamente abilitate ai sensi del dm 37/2008 (lettera c).

Qualifiche impiantista FER

DM 37/08 Art. 7 – Dichiarazione di conformità impianti

La Dico è rilasciata dall'impresa che concretamente ha installato gli impianti stessi.

Se l'impresa installatrice coincide con quella costruttrice allora sarà la stessa impresa costruttrice, in quanto anche installatrice, a dover rilasciare i documenti in parola,

Se l'impresa è diversa da quella costruttrice, sarà l'impresa installatrice a dover a rilasciare i documenti in parola.

Una copia della dichiarazione di conformità deve essere depositata, a cura dell'impresa installatrice, presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto.

Qualifiche impiantista FER

DM 37/08 Art. 7 – Dichiarazione di conformità impianti

Obbligo di deposito della DICO presso lo sportello unico per l'edilizia sia per Art. 11 DM37/08

- rifacimento o installazione di nuovi impianti (entro 30 gg dalla conclusione dei lavori)
- Installazione, trasformazione e ampliamento connessi ad interventi edilizi subordinati al permesso di costruire o denuncia di inizio attività (progettista nella fine lavori)

Il SUE inoltra copia della DICO alla CCIAA che provvede a conseguenti riscontri con il Registro delle Imprese.

Attenzione: Utilizzare solo ed esclusivamente il Modello Ministeriale del DM37/08

Qualifiche impiantista FER

DM 37/08 Art. 7 comma 6 – Dichiarazione di rispondenza

Nel caso in cui la DI.CO. Non sia prodotta o non sia più reperibile tale atto è sostituito NB per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM 37/08 – da una Dichiarazione di Rispondenza resa da:

- Professionista abilitato (da almeno 5 anni)
- Soggetto che ricopre da almeno 5 anni il ruolo di Responsabile Tecnico di impresa abilitata (per impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 5 c.2)

Il Mi.S.E. ha chiarito che il d.m.37/2008 consente di ricorrere alla dichiarazione di rispondenza solo per “sanare” la mancanza di documentazione certificativa relativa ad impianti eseguiti prima della sua entrata in vigore.

Qualifiche impiantista FER

DM 37/08 Art. 7 comma 6 – Dichiarazione di rispondenza

Per gli impianti eseguiti successivamente a tale data, in caso di mancanza della dichiarazione di conformità è possibile ricorrere, invece, solamente a quanto previsto dall'art. 7, comma 3 relativamente al “rifacimento di impianti”.

Il committente dovrebbe affidare ad un'impresa abilitata - che dovrebbe accettare la commessa - i lavori di “rifacimento parziale” dell'impianto: in questo caso l'articolo 7, comma 3 stabilisce che il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.

Qualifiche impiantista FER

DM 37/08 Art. 13 – Documentazione (all'atto di trasferimento)

Il Ministero in proposito ha chiarito che, a seguito del venir meno della previsione normativa di cui all'art.13 del d.m. 37/2008 (art.35 del decreto legge 112/98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n.133), non sussiste alcun obbligo a carico della parte venditrice.

Al contempo ha chiarito che tale richiesta non è contraria alla normativa attualmente vigente.

Pertanto l'acquirente può legittimamente chiedere (e il notaio farsi carico della richiesta della controparte) che nel rogito vengano inserite adeguate garanzie a proprio favore (presenza della dichiarazione del venditore che gli impianti sono a norma e/o degli allegati al rogito, come la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui all'art. 7, comma 6 del d.m. 37/2008).

Qualifiche impiantista FER

Auto installatore

Una persona, nonché iscritto all'Albo degli Ingegneri, con notevole esperienza del settore degli impianti non può eseguire direttamente, da solo, interventi modificativi o ampliativi dell'impianto della propria casa.

La normativa vigente non consente infatti al libero cittadino, pur teoricamente in possesso di adeguata preparazione e capacità, di poter operare interventi sull'impianto elettrico/termico ecc dell'immobile di proprietà.

Sono infatti autorizzati ad operare interventi di tal tipo solo le imprese abilitate, regolarmente iscritte alla Camera di commercio o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.

Attestazione SOA

Il possesso dell'attestazione **SOA non costituisce requisito valido** ai fini del riconoscimento abilitativo previsto dal d.m.37/2008.

Fine

Grazie per l'attenzione